

STATUTO

DELLA

Società Liberale di Mutuo Soccorso

dei Circoli di

Pregassona e Sonvico

fondata l'anno 1887



LUGANO

TIPOGRAFIA COMMERCIALE MODERNA

1915

esatto
funione col circolo

STATUTO

DELLA

Società Liberale di Mutuo Soccorso

dei Circoli di

Pregassona e Sonvico

fondata l'anno 1887



Numero di matricola.....

del Socio

.....
.....

entrato in società il



LUGANO

TIPOGRAFIA COMMERCIALE MODERNA

1915



CAPITOLO I.

Formazione e scopo della Società.

Art. 1. — E' costituita con sede a Pregassona una società sotto il titolo di Società Liberale di Mutuo Soccorso dei Circoli di Pregassona e Sonvico allo scopo:

a) di riunire sotto la bandiera del liberalismo tutti quei figli del popolo che amano il benessere del loro paese, la libertà ed il progresso;

b) di avere per base il M. S. materiale e morale e la diffusione dei principii liberali.

Art. 2. — La società è essenzialmente democratica. Essa si schiera sotto la bandiera del progresso ed ogni socio deve prestare giuramento di fedeltà per la causa comune ed ai principii liberali.

Art. 3. — E' considerato indegno di appartenere alla società quel socio che tendesse di nuocere in qualsiasi modo ai principii professati dal sodalizio; verificandosene il fatto, verrà espulso, il suo nome radiato dall'elenco sociale, perderà ogni suo diritto verso la Società e non potrà più essere riammesso. La Direzione in base al presente Statuto è autorizzata ad espellere i soci che cadessero in mora al presente articolo.

CAPITOLO II.

Organizzazione. — Ammissione di soci.

Art. 4. — La società si compone di soci Attivi, Soci Contribuenti e Soci Benemeriti o Onorari.

§ 1. Sono soci Attivi coloro che sostengono la vita col lavoro, mestiere o impiego.

§ 2. Sono soci Contribuenti, quei soci che pur essendo soci attivi rinunciano ai benefici materiali distribuiti dalla Società in caso di infortunio o malattia.

§ 3. Sono soci Benemeriti coloro che faranno un dono non minore di fr. 20.

§ 4. Sono soci Onorari quei cittadini che avranno colla loro filantropia giovato in modo notevole alla società o si siano resi benemeriti del paese.

Art. 5. — Saranno ammessi a far parte della società tutti quei cittadini ticinesi e confederati professanti principi liberali aventi domicilio nel Cantone che ne faranno regolare istanza alla Direzione purchè abbiano raggiunta l'età di anni 16 e non oltrepassata quella d'anni 50. La Direzione può ammettere nuovi soci e conferire titolo di soci Onorari a quelle persone, di qualsiasi nazionalità, che stimerà degne di far parte del sodalizio, notificandoli alla prossima assemblea generale dei soci.

Art. 6. — Sono considerati come soci Fondatori quelli che sono entrati a far parte della Società prima del 1888.

CAPITOLO III.

Contributi sociali.

Art. 7. — La tassa è stabilita per i soci attivi e contribuenti in fr. 0,50 al mese.

Art. 8. — I soci entranti sono esenti di qualsiasi tassa d'ammissione.

Art. 9. — Le tasse vengono rimosse dal Casiere a mezzo rimborso postale (trimestrale).

CAPITOLO IV.

Doveri dei soci e discipline.

Art. 10. — Nessun socio potrà ritardare oltre sei mesi al pagamento delle tasse sociali senza incorrere nella perdita del sussidio; passato detto termine sarà ritenuto demissionario e quindi radiato dal ruolo dei soci.

§ 1. Al socio assente senza rappresentante in patria è accordato il termine massimo di un anno al pagamento della tassa. Passato detto termine si riterrà demissionario e radiato.

Art. 11. — E' indispensabile al buon andamento della Società che tutti i soci facciano il possibile onde trovarsi presenti ad ogni chiamata che verrà loro fatta dal Comitato e non saranno ammesse che quelle giustificazioni comprovate per caso di malattia o di assenza dal paese.

Art. 12. — E' fatto obbligo ad un socio di denunciare alla Direzione fatti o mene che tendono a denigrare la Società, od a distruggere la sua influenza nel partito liberale.

Art. 13. — Onde possa la Società acquistarsi il vanto di civile ed educata, ogni socio dovrà dare di sè esempio di moralità e buoni costumi, avvegnacchè l'operaio non deve avere altra nobiltà che la virtù del lavoro e della probità.

Art. 14. — In occasione di lotte politiche, nelle quali anche un solo voto potrebbe decidere della vittoria o sconfitta della causa liberale, è stretto dovere di ogni socio di accorrere a deporre nell'urna il proprio voto senza reticenza od intimidazione di sorta da parte di chichessia. Chi non adempie a questo dovere si renderà indegno della Società perdendo ogni diritto verso la stessa per il fatto della sua medesima espulsione.

Art. 15. — Lo scopo cui tende la Società si è quello di riaffermare i grandi principi di solidarietà, libertà e progresso; perciò è necessario che i componenti la stessa abbiano colla forza collettiva a combattere tutte le tendenze che non siano conformi ai suoi principi liberali sui quali si basa la sua esistenza.

Art. 16. — Saranno applicate le disposizioni dell'Articolo 3. a quei soci che, per proprio conto ed in urto alle deliberazioni della maggioranza dei soci tendessero a sconvolgere o mettere disunione nella Società.

CAPITOLO V.

Convocazione.

Art. 17. — A cura della Direzione i singoli soci verranno avvisati a mezzo di manifesti oppure per mezzo di cartoline ogni qualvolta la Direzione giudicherà opportuno di convocarli.

§ 1. Dietro istanza motivata di dieci soci la Direzione convocherà la Società.

Art. 18. — L'Assemblea sociale non potrà aprire le sue sedute, nè prendere risoluzioni di sorta qualora l'intervento dei soci non raggiunga il decimo degli iscritti; la seconda convocazione sarà valida con qualsiasi numero di soci.

Art. 19. — In occasione di lotte politiche la Direzione potrà convocare straordinariamente prima della votazione la Società onde discutere e deliberare in proposito.

Art. 20. — La radunanza ordinaria generale, sia per il rapporto della gestione, sia per le nomine alle cariche sociali, è fissata per la seconda quindicina di gennaio.

Art. 21. — La società celebra ogni anno in epoca da stabilirsi la festa della propria fondazione.

Art. 22. — Alla morte di un socio, la Direzione prenderà le opportune disposizioni affinché la società accompagni il feretro colla bandiera coperta a lutto fregiandosi del distintivo sociale.

Art. 23. — In occasione di feste sociali pubbliche solennità aventi scopo patriottici, (a cui la Società possa prendere parte in corpo) i soci dovranno decorarsi del distintivo sociale.

Art. 24. — Nelle adunanze non si devono discutere che gli argomenti posti all'ordine del giorno, i quali vengono notificati ai Soci all'aprirsi della seduta.

§ 1. Prima di aprire le discussioni il Presidente o chi ne fa le veci, nomina due scrutatori, i quali hanno l'incarico di coadiuvare la Presidenza sia nel controllo dei voti che nel mantenimento dell'ordine.

§ 2. A nessun socio può essere accordato il diritto della parola più di due volte sullo stesso oggetto.

Art. 25. — Chi turba l'ordine nelle discussioni, od offende in qualsiasi modo la Società o i singoli soci dopo essere stato due volte ammonito dal Presidente, sarà sulla sua semplice ingiunzione tenuto ad abbandonare la sala dell'assemblea.

CAPITOLO VI.

Della Direzione.

Art. 26. — Il corpo direttivo della Società è composto della Presidenza e del Comitato.

§ 1. Della Presidenza fanno parte:

a) Un Presidente, che sorveglia e dirige l'azienda sociale, rappresenta il Sodalizio in ogni circostanza che non sia in opposizione allo scopo ed allo spirito della Società e dei suoi Statuti; firma tutti gli atti

sociali ed i mandati di pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, controlla lo stato di cassa e presiede alle radunanze sociali e a quelle della Direzione;

b) Due Vice-Presidenti che suppliscono il presidente in assenza del medesimo. Al vicepresidente più anziano in carica compete la priorità di supplenza;

c) Un Segretario, che redige i verbali delle adunanze, controfirma tutti gli atti, tiene la corrispondenza e compila in fine di ogni anno il rapporto morale ed economico della Società, nonchè conserva l'archivio sociale;

d) Un Cassiere, che riscuote le tasse trimestralmente, paga le spese firmate dal Presidente e dal segretario e ne tiene registro per darne scarico alla Direzione. Il cassiere dovrà essere persona riconosciuta dalla Direzione solvibile in modo che la Società sia garantita delle somme a lui affidate;

e) Il Cassiere non potrà tenere in mani proprie una somma superiore ai fr. 100; il resto deve essere versato all'istituto di credito. L'istituto di credito non pagherà i mandati di rilievo di denaro senonchè firmati dal Presidente e dal Segretario.

§ 2. Il Comitato si compone:

a) di una Commissione sussidi;

b) di una Commissione generale di controllo;

c) di una Commissione di revisione.

§ 3. Tutte le suddette cariche sociali durano un anno ed i membri sono rieleggibili.

§ 4. Per essere nominato a qualunque delle cariche sociali suindicate, occorre la maggio-